



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 01/12/2009

00090/2009 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DI
AMIU S.P.A.
RIENTRO NELLA DIRETTA DISPONIBILITA' DEL
COMUNE DELLE PARTECIPAZIONI DI BAGNI MARINA,
SPORTINGENOVA E FARMACIE GENOVESI DETENUTE
DA AMIU SPA, TRAMITE RIDUZIONE VOLONTARIA DEL
CAPITALE SOCIALE.
INDIRIZZI SUL RIORDINO DEL GRUPPO AMIU.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	21	Gagliardi Alberto
2	Basso Emanuele	22	Grillo Guido
3	Bernabo' Brea Giovanni	23	Grillo Luciano
4	Biggi Maria Rosa	24	Guastavino Emanuele
5	Bruni Gianlorenzo	25	Jester Giorgio
6	Bruno Antonio	26	Lecce Salvatore
7	Burlando Angela Francesca	27	Lo Grasso Umberto
8	Campora Matteo	28	Lorenzelli Vincenzo
9	Cecconi Giuseppe	29	Malatesta Gianpaolo
10	Centanaro Valter	30	Mannu Giorgia
11	Cortesi Paolo	31	Murolo Giuseppe
12	Costa Giuseppe	32	Nacini Arcadio
13	Dallorto Luca	33	Pasero Ermanno
14	Danovaro Marcello	34	Piana Alessio
15	De Benedictis Francesco	35	Pizio Nicola
16	Della Bianca Raffaella	36	Porcile Italo
17	Delpino Bruno	37	Pratico Aldo
18	Federico Erminia	38	Scialfa Nicolo
19	Frega Alessandro	39	Tassistro Michela
20	Fusco Marylin	40	Viazzi Remo

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
----------------	--	----------------	--

1	Arvigo Alessandro	5	Ivaldi Enrico
2	Cappello Manuela	6	Lauro Lilli
3	Cozzio Luisa	7	Vacalebre Vincenzo
4	Garbarino Roberto		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Musso Enrico	2	Proto Andrea

E pertanto complessivamente presenti n. 49 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Pissarello Paolo	7	Montanari Giuseppina
2	Anzalone Stefano	8	Papi Roberta
3	Corda Elisabetta	9	Scidone Francesco
4	Farello Simone	10	Senesi Carlo
5	Margini Mario	11	Vassallo Giovanni
6	Miceli Francesco	12	Veardo Paolo

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n . 78 in data 5 novembre 2009;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa al testo e all'oggetto.

Su proposta degli Assessori alla Promozione ed Educazione allo Sport Stefano Anzalone, alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria Francesco Miceli e all'Indirizzo e Controllo AMIU Carlo Senesi;

Premesso che:

- i commi 27, 28 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) dispongono:

- al comma 27- "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

- al comma 28- "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27". Il Consiglio Comunale di Genova, con deliberazione n. 00025/2008 avente ad oggetto: "riordino delle società partecipate – indirizzi di dismissione" ha individuato cinque settori strategici di operatività, tra cui il ciclo integrale dei rifiuti, all'interno dei quali razionalizzare le attività per aree di intervento coordinate;

- il Comune di Genova possiede 27.987.752 azioni ordinarie di AMIU SPA per un valor nominale di euro 27.987.752,00; la società detiene inoltre 857.300 azioni proprie per un valor nominale di euro 857.300,00;

- AMIU risulta dunque interamente controllata dal Comune di Genova;

- l'Azienda gestisce, tra l'altro, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché quello di pulitoria e servizi di igiene urbana già gestiti in economia dal Comune di Genova, sin dal 1907, tramite l'Azienda Nettezza Urbana;

- l'azienda è capofila di un Gruppo industriale che comprende diverse società controllate e collegate tra cui le più significative sono: Amiu Bonifiche S.p.A., Bagni Marina Genovese S.r.l., Ecolegno S.r.l., Farmacie Genovesi S.p.A., GE.AM. Gestioni Ambientali S.p.A., Sater S.p.A., Quattroerre S.r.l., SportinGenova S.p.A. - operanti nella gestione di attività volte alla tutela e alla valorizzazione della qualità ambientale nonché dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale;

- tra le società controllate da AMIU s.p.a. si segnalano, in particolare, Bagni Marina Genovese S.p.A., Farmacie Genovesi S.p.A. e SportinGenova che non rientrano nel ciclo integrale dei rifiuti ed esulano quindi, sulla base degli indirizzi assunti dal Consiglio Comunale, dalle attività ritenute strategiche per AMIU;



Dato atto che la presente deliberazione supera e sostituisce la proposta di Giunta al Consiglio n. 76/2009;

Considerato che le attività svolte dalle società Bagni Marina Genovese, Farmacie Genovesi e SportinGenova in quanto tra l'altro finalizzate l'una a garantire una migliore fruizione delle spiagge cittadine, anche attraverso spazi gratuiti attrezzati di accesso al mare, l'altra a promuovere la tutela della salute, l'ultima a garantire lo sviluppo della pratica sportiva e la promozione del benessere come diritto dell'individuo, sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per lo sviluppo della popolazione locale sotto il profilo sociale e come tali di interesse generale;

Ritenuto quindi che, anche alla luce di quanto previsto negli atti costitutivi e statuti, sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Considerato anche che:

- la società Bagni Marina Genovese s.r.l. è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge attrezzate, con riserva di conferirla successivamente ad AMIU;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 maggio 2001 le quote della società stessa sono state conferite all'AMIU;

- in particolare, Bagni Marina Genovese S.p.A. si occupa della gestione dei 3 stabilimenti balneari e delle 11 spiagge libere municipali, stabilimenti che sorgono lungo il litorale cittadino, bagni Scogliera di Nervi, bagni San Nazaro di corso Italia e bagni Janua di Vesima, affiancati dalle 11 spiagge libere, distribuite a Quarto, Quinto, Priaruggia, corso Italia, Voltri, Pegli, Multedo, Vesima, che si propongono come spazio gratuito attrezzato con servizi igienici, spogliatoi e docce;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 76 del 28 luglio 1997, ha affidato all'Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana la gestione delle Farmacie Comunali;

- con deliberazione n. 435 del Consiglio di Amministrazione A.M.I.U. in data 11 dicembre 2001 ha costituito la Società Farmacie Genovesi S.p.A. cui è stata affidata la gestione delle farmacie Comunali;

Farmacie Genovesi S.p.A. si occupa di 11 Farmacie Comunali, svolgendo l'attività di dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, mette inoltre a disposizione della cittadinanza una serie di servizi e iniziative tese

a promuovere la tutela della salute e del benessere come diritto dell'individuo e interesse della collettività;

- il Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 22/06/2006 ha costituito la "SportinGenova S.p.A." con conferimento del ramo di azienda - relativo ai sotto elencati impianti sportivi:

1. Centro Polisportivo "Lago Figoi"
2. Centro Sportivo "Villa Gentile"
3. Stadio "Carlini"
4. Stadio Comunale "L.Ferraris"
5. Impianto Sportivo "La Sciorba"

affidando alla stessa la gestione degli impianti sopra citati;

- la Giunta Comunale con delibera n. 29 del 11/01/2007 ha conferito in conto aumento di capitale di AMIU S.p.A. il 30% del capitale sociale di SportinGenova in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 2006

- SportinGenova è una società pubblica costituita nel 2006 con lo scopo di ottimizzare la gestione degli impianti sportivi del Comune di Genova. Oltre al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi, la Società ha come obiettivi principali la promozione in tutte le sue forme della pratica sportiva e la diffusione dello sport inteso non solo come pura ricerca del risultato ma quale diritto individuale, strumento educativo e veicolo di aggregazione sociale;

Vista la decisione della Giunta Comunale di Genova n. 00130/2008 nella quale e' stato ribadito l' interesse del mantenimento di Bagni Marina Genovese e Farmacie Genovesi nell' ambito pubblico, in quanto consentono di tutelare la fruibilità dei servizi gestiti per le fasce più deboli della cittadinanza, garantendo altresì una presenza diffusa sull' intero territorio comunale e costituire un punto di riferimento sul mercato, per la qualità ed economicità dei servizi resi;

Considerato che si rende ora opportuno apportare alcune modifiche allo statuto di AMIU S.p.A. in modo da meglio adeguare l'operatività della società alle esigenze della Civica Amministrazione alla luce di quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 2008;

Ritenuto opportuno, in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale come più sopra richiamati, procedere alla riorganizzazione del gruppo AMIU al fine di consentire che:

a. il gruppo AMIU si dedichi alle attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti nonché a tutte le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della qualità ambientale e del territorio;

b. il gruppo AMIU retroceda al Comune le attività ed i servizi non attinenti a detta area ma destinati al tempo libero, nonché ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale finalizzato a promuovere la tutela della salute e del benessere come diritto dell'individuo e interesse della collettività;



c. alla luce di quanto sopra sia riacquisito il controllo diretto delle società Bagni Marina Genovese S.p.A., Farmacie Genovesi S.p.A. e SportinGenova valorizzando le società dal punto di vista delle finalità sopra enunciate, nonché secondo gli obiettivi che verranno di volta in volta meglio determinati, offrendo altresì un servizio sociale di elevata qualità;

Ritenuto altresì necessario effettuare, con riguardo a Bagni Marina, Sportingenova e Farmacie, successivamente all' applicazione della presente deliberazione, una valutazione, anche attraverso studi di fattibilità, finalizzata ad ottenere sinergie e significative economie di scala;

Considerato che appare possibile, ai fini del riacquisto del controllo diretto delle società Bagni Marina Genovese S.p.A., Farmacie Genovesi S.p.A. e SportinGenova, prevedere una riduzione volontaria del capitale sociale di AMIU S.p.A., ex art. 2445 del c.c. mediante assegnazione di beni in natura ai soci;

Ritenuto opportuno, in attesa dei sopra citati studi di fattibilità e di un'attenta ridefinizione della struttura organizzativa di Bagni Marina e Farmacie, stabilire che la riduzione del capitale possa avvenire attraverso due distinte fasi prevedendo:

- nella prima il rientro nella diretta disponibilità del Comune della partecipazione di Sportingenova;
- nella seconda fase, da attuarsi in un momento successivo, e comunque entro e non oltre il 31/12/2010, su indicazione della Giunta Comunale, il rientro nella diretta disponibilità del Comune di Bagni Marina e Farmacie;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare fin d'ora la Sindaco o un suo delegato a partecipare alle Assemblee straordinarie all'uopo convocate, con facoltà di deliberare le successive proposte di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. e dell'art. 6 dello Statuto;

Visto l'art. 2445 del Codice Civile titolato "Riduzione del capitale sociale" che prevede quanto segue:

- la riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413;

- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale;

- la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;

- il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione;

Visto che il procedimento relativo all'operazione di cui sopra prevede:

- verifica dell'esistenza dei presupposti di diritto relativi all'operazione di riduzione del capitale sociale;

- convocazione assemblea straordinaria;

- assunzione di delibera di riduzione del capitale sociale che espliciti:

a. ragioni della riduzione

b. modalità di attuazione

- iscrizione della delibera nel registro imprese con efficacia differita;

- in caso di mancata opposizione "giudiziale" dei creditori nei 90 gg. deposito atto costitutivo modificato nel registro imprese;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere dei Revisori dei Conti,

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di impartire al gruppo AMIU i seguenti indirizzi:

a. il gruppo AMIU si dedichi alle attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti nonché a tutte le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della qualità ambientale e del territorio;

b. il gruppo AMIU retroceda al Comune le attività ed i servizi non attinenti a detta area ma destinati al tempo libero, nonché ogni altro servizio finalizzato a promuovere la tutela della salute e del benessere come diritto dell'individuo e interesse della collettività;

c. alla luce di quanto sopra sia riacquisito il controllo diretto delle società Bagni Marina Genovese S.p.A., Farmacie Genovesi S.p.A. e SportinGenova valorizzando le società dal punto di vista delle finalità sopra enunciate, nonché secondo gli obiettivi che verranno di volta in volta meglio determinati, offrendo altresì un servizio sociale di elevata qualità;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa il testo di adeguamento dello statuto della società AMIU S.p.A. che, si allega alla presente deliberazione



(all."A") per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti a tal fine convocata;

3. di autorizzare la Sindaco o un suo delegato a partecipare alla predetta Assemblea degli azionisti, con facoltà di approvare il nuovo testo di statuto, eventualmente apportando marginali modifiche qualora ne emergesse la necessità;

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a sottoporre all'attenzione dell'azionista Comune di Genova una proposta di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 finalizzata all'esigenza di concentrare le risorse patrimoniali della AMIU S.p.A. nella realizzazione della più specifica missione, come meglio precisato al punto 1).

5. di stabilire che, in attesa degli studi di fattibilità e di un'attenta ridefinizione della struttura organizzativa di Bagni Marina e Farmacie, la riduzione del capitale possa avvenire in due distinte fasi prevedendo:

- nella prima il rientro nella diretta disponibilità del Comune della partecipazione di Sportingenova;

- nella seconda fase, da attuarsi in un momento successivo, e comunque entro e non oltre il 31/12/2010, su indicazione della Giunta Comunale, il rientro nella diretta disponibilità del Comune di Bagni Marina e Farmacie;

6. di autorizzare fin d'ora la Sindaco o un suo delegato a partecipare alle Assemblee straordinarie all'uopo convocate, con facoltà di delibera sulle proposte di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 cod. civ., e dell'art.6 dello Statuto Sociale secondo le modifiche sopra approvate, eventualmente apportando marginali modifiche qualora ne emergesse la necessità;

7. di modificare, con effetto dalla data di esecuzione della riduzione di capitale di cui sopra, l'art. 6 dello statuto di AMIU s.p.a. con riferimento alla nuova quantità di capitale sociale risultante dal rinnovato assetto;

8. di autorizzare fin d'ora la Sindaco o un suo delegato a partecipare all'Assemblee straordinaria all'uopo convocata, con facoltà di deliberare, la modifica dell'art. 6 dello statuto di AMIU S.p.A. con riferimento alla nuova quantità di capitale sociale risultante dal rinnovato assetto, eventualmente apportando marginali modifiche qualora ne emergesse la necessità;

9. di dare mandato ai Consigli di Amministrazione delle citate società e al legale rappresentante della Civica Amministrazione di compiere quanto necessario per legge al fine di dare attuazione alla presente delibera, con la precisazione che le partecipazioni verranno valutate in misura pari al loro valore di iscrizione nel bilancio di AMIU alla data del 31/12/2008, approvato dall'assemblea degli Azionisti e corredato dalla revisione legale;

10. di dare atto che, conseguentemente, il capitale sociale di AMIU verrà ridotto per un importo pari al valore delle partecipazioni cedute al Comune di

Genova (valutate in misura pari al loro valore di iscrizione nel bilancio di AMIU alla data del 31/12/2008 approvato dall'Assemblea degli Azionisti e corredato dalla revisione legale.);

11. di dare atto che le società SportinGenova, Bagni Marina e Farmacie Genovesi hanno svolto e continueranno a svolgere attività di interesse generale e a non operare in contrasto con le disposizioni di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007;

12. di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione della Società, in collaborazione con la Direzione Patrimonio e il Settore Partecipate, di elaborare uno studio di fattibilità sulla Società SportinGenova, entro il 31/12/2009, che valuti ogni possibile intervento strutturale sulla società medesima;

13. di dare atto che la presente deliberazione supera e sostituisce la D.G. n. 76/2009;

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Burlando, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Fusco, Gagliardi, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Scialfa, Tassistro, Viazzi, in numero di 37.

La proposta, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cortesi, Nacini, Viazzi, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Burlando, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Fusco, Gagliardi, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Porcile, Scialfa, Tassistro, Viazzi, in numero di 37.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico




di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cortesi, Nacini, Viazzi,
viene approvata all'unanimità.

Il Presidente



Il Vice Segretario Generale



Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni a far data dal **15 DIC 2009** ai sensi dell'art. 124 - comma
1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il giorno **15 DIC 2009**

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N 540
DEL ...04.11.2009 COMPOSTO DA N 27 FOGLI.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1. "Statuto Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A."

Il Dirigente Responsabile
(timbro e firma)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ~~GIUNTA~~/CONSIGLIO COMUNALE N. ...⁹⁰.....
DEL ...^{01.12.2009}.....

Il Segretario Generale



STATUTO

AZIENDA MULTISERVIZI E IGIENE URBANA GENOVA S.p.A

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni, denominata "Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.", siglabile "AMIU GENOVA S.p.A.", denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.



E' facoltà di ciascun azionista, entro un anno dall'acquisizione dello status di socio, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 - Oggetto Sociale - Attività


La società svolge l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi elencati:

- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi,
- * pulitoria delle strade,
- * servizio rifiuti domestici ingombranti,
- * sgombero neve,
- * progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri,
- * incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri,



- * raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento,
- * raccolta siringhe,
- * bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari,
- * bonifica di terreni contaminati,
- * gestione e cura del verde pubblico,
- * pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali,
- * fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro,
- * fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale,
- * organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
- * elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi,
- * assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore,



- * produzione e vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia, articoli sanitari per l'infanzia, nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere,
- * fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici comunali ed alle Aziende amministrate o partecipate dal Comune di Genova,
- * educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti,
- * promozione di campagne d'informazione, di igiene e prevenzione sanitaria, volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale,
- * attività inerenti alla medicina preventiva e medicina sportiva e alla tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso,
- * fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste,
- * prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL;
- * gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale per il tempo libero,
- * ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, con riguardo anche alla gestione di stabilimenti diurni, termali e balneari.

La Società opererà in esecuzione di contratti di servizio pubblici e comunque potrà svolgere attività non prevalente per conto di terzi enti pubblici, nei limiti e nelle modalità e per periodi consentiti dalla normativa vigente

Essa potrà inoltre:



- * assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- * esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- * stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- * acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- * effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista della Società;
- * produrre, commercializzare e vendere prodotti che abbiano attinenza con il settore sanitario o ad esso assimilato;
- * compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo



amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa;

* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Resteranno espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n° 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. n. 185/1993 e D. Lgs. n. 415/1996.


TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 28.845.052,00(ventottomilioniottocentoquarantacinquemilacinquantadue virgola zero zero) diviso in n° 28.845.052 (ventottomilioniottocentoquarantacinquemilacinquantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00(uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione della Società emittente e dei diritti in essa contenuti. .

In caso di aumento del capitale sociale, la società potrà emettere anche azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.



Il Capitale potrà inoltre essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

In tale ipotesi, non è richiesta la relazione di stima di cui all'articolo 2343, primo comma, c.c. qualora il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale aumentato e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale. Chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare presso la sede sociale il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, affinché lo stesso rimanga depositato, in copia, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di aumento del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di aumento del capitale sociale.

Nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione di aumento del capitale sociale presso il registro delle Imprese, l'Organo Amministrativo verifica se successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui sopra si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo, ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio di esercizio, lo stesso procede ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo non ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio, lo stesso procede nei trenta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese a depositare presso il medesimo Registro competente, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non è stata redatta la relazione di cui all' art. 2343 c.c.;
- b) il valore ad essi attribuito con indicazione del bilancio di esercizio da cui risulti il medesimo valore;



c) attestazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Fino all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, ai sensi dell'art. 2445 c. c., anche mediante assegnazione di beni in natura ai soci.

In tale ipotesi, il valore attribuito ai beni in natura da assegnare ai soci,

ai fini della determinazione del capitale sociale ridotto, dovrà corrispondere al valore equo attribuito ai beni medesimi, così come risultante

da un bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno e sottoposto a

revisione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale.

Il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo,

del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, deve rimanere depositato, in copia, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per

la delibera di riduzione ex art.2445 c.c. del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di riduzione reale del capitale sociale. La deliberazione di riduzione del capitale sociale, potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2445 c.c.

Articolo 7 - Partecipazione pubblica e garanzia del servizio pubblico.

La Società è a capitale pubblico locale, il Comune di Genova dovrà detenere la maggioranza assoluta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000.



I rapporti tra AMIU GENOVA S.p.A. ed il Comune di Genova sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Articolo 8 - Azioni - Prelazione per i soci

Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Possano detenere azioni:

- * il Comune di Genova;
- * altri soggetti pubblici

Il Comune di Genova deve essere proprietario e detenere un numero di azioni non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell' art. 2441 del



Codice Civile dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione delle azioni da alienare.



Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Il decorso del termine di cui sopra dal ricevimento da parte del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dal 2437 ter C.C. e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

La società può emettere obbligazioni, al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, estinzione e di eventuale conversione in azioni.

Sarà inoltre facoltà della società emettere altri strumenti finanziari ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346 e 2348 secondo comma, provvedendo, in occasione dell'emissione, alle conseguenti, indispensabili, modifiche statutarie purché non in contrasto con quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 9 - Recesso



Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ed il loro valore sarà determinato ex art. 2437 ter C.C.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio comunale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.



L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge ex art. 2364 C.C. nonche':

- * sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;
- * su operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare superiori ad un milione di euro
- * sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'AMIU GENOVA S.p.A. per i quali dovranno essere esplicitate le fonti di finanziamento;
- * sull'approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti;
- * sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci.

L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma C.C., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e seguenti C.C.

Articolo 11 - Avviso di convocazione



La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Qualora la Societa' facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovra' essere pubblicato sul quotidiano "Il Secolo XIX" di Genova e su "Il Sole 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso puo' essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa', tale termine puo' essere prorogato ma non oltre i 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Societa' abbia assunto partecipazioni in altre Societa' che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.



L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Intervento e voto

Per l'intervento in assemblea è necessario che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza gli aventi diritto a voto, depositino presso la sede sociale o presso le Casse indicate nell'avviso di convocazione, le azioni o le certificazioni sostitutive dei titoli.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;



- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalita' di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalita' i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto puo' preventivamente manifestare la propria volonta', scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.



L'Assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e /o video conferenza , purchè:

- Il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;
- Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio /video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

Articolo 14 - Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente



dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Articolo 15 - Costituzione e Deliberazioni

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si applicano gli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Consiglio d'Amministrazione


La Società è amministrata ex art. 2380 C.C. e seguenti da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere nominati anche tra non soci e devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione dell'impresa della Società senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 17 - Nomina degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto successivamente disposto, e possono essere rieletti.



Successivamente, in base a quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto ed ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Genova spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di Amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno, proporzionale all'entità della propria partecipazione al capitale sociale.

Il Comune di Genova non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti Amministratori, che sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli altri soci.

Articolo 18 - Revoca e sostituzione degli Amministratori

Gli Amministratori nominati dal Comune di Genova sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori nominati dal Comune di Genova, spetterà al Comune - e per esso al Sindaco - la designazione dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 C.C.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, i restanti Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.



Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio; la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione segue il disposto del precedente articolo.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto dell'art. 2386 C.C. quarto e quinto comma.

Articolo 19 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Genova; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri.

Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale circa il loro operato con cadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.



Può, altresì, nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

Fermo restando quanto riservato dal presente statuto alle decisioni dell'assemblea degli azionisti non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- * l'assunzione di finanziamenti;
- * la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate.

Compete, infine, al Consiglio d'Amministrazione, ove ritenuto opportuno, la nomina del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, email o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione



Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria, al momento della nomina, stabilisce i compensi e le indennità a favore dei membri del Consiglio d'Amministrazione in conformità al disposto del 2389 C.C.e nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per quest'ultimi, il parere del Collegio sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 23 - Presidente

La firma e la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i



giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

La firma e la rappresentanza della Società spetteranno, inoltre, alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 19, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi; devono, inoltre, essere nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ciascun membro del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Al Comune di Genova spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Il secondo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea in accordo alle procedure di cui all'art 17 del presente Statuto.

Per il primo triennio la nomina della totalità dei Sindaci spetta al Comune di Genova.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.



Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Il bilancio della Società è assoggettato a revisione contabile, ad opera di una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al DPR 31 marzo 1975, n° 136.

Articolo 25 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società e' esercitato da una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, scelta dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, con incarico triennale. Il controllo contabile e' attuato in conformita' al disposto di cui al 2409 ter C.C.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'informativa che a norma di legge deve essere fornita agli azionisti ed al pubblico sarà illustrata una volta all'anno al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che relazionerà in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati sul territorio, la qualità e la quantità del servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della società e del servizio.



Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 27 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformita' al disposto dell'art. 2433 C.C.

TITOLO VII: ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 27 bis – Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Nell'ambito delle potestà di direzione e coordinamento il Comune di Genova avrà la facoltà di chiedere relazione semestrale sull'andamento della società, nonché relazione illustrativa sul bilancio d'esercizio.

TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO

Articolo 28 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo e' attribuito in parti uguali a tutte le azioni.



TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.





COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta Codici Ufficio 240 e 123 n. 540 del 04.11.2009 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche allo Statuto di AMIU SpA. Rientro nella diretta disponibilita' del Comune delle partecipazioni di Bagni, Marina, Sportingenova e Farmacie genovesi detenute da AMIU SpA, tramite riduzione volontaria del capitale sociale. Indirizzi sul riordino del gruppo AMIU - Aumento di capitale sociale di Sportingenova."

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta Codici Ufficio 240 e 123 n. 540 del 04.11.2009 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche allo Statuto di AMIU SpA. Rientro nella diretta disponibilita' del Comune delle partecipazioni di Bagni, Marina, Sportingenova e Farmacie genovesi detenute da AMIU SpA, tramite riduzione volontaria del capitale sociale. Indirizzi sul riordino del gruppo AMIU - Aumento di capitale sociale di Sportingenova", preso atto che la presente proposta di deliberazione sostituisce la precedente proposta n. 514/2009, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio


Gallo

Dott. Nicola

Fossati

Dott. Fabrizio

Rimassa

04 novembre 2009

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572424



COMUNE DI GENOVA
Settore Partecipate

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00540/2009 del 04/11/2009. cod. uff. 123

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DI AMIU S.P.A. RIENTRO NELLA DIRETTA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DELLE PARTECIPAZIONI DI BAGNI MARINA, SPORTINGENOVA E FARMACIE GENOVESI DETENUTE DA AMIU SPA, TRAMITE RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE. INDIRIZZI SUL RIORDINO DEL GRUPPO AMIU - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI SPORTINGENOVA.

PARERE TECNICO (Art 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Data	<p style="text-align: center;"><i>favorevole</i></p> <p style="text-align: right;">IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa <i>Stefania Villa</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Roberto</i></p>
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)	
Data	<p style="text-align: center;"><i>SI RINVIA AI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI</i></p> <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE <i>Dr. MAGDALENA</i> IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE</p> <p style="text-align: right;"><i>Maria Marchese</i></p>
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Data	<p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;"><i>04/11/2009</i></p> <p style="text-align: right;">IL FUNZIONARIO SERV. AMM. VI <i>Vincenzina Marino</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Alain</i></p>
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n.247/97 - n. 185/98)	
<p>IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Mariangela Danzi</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	

